



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

Visto l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'attivazione di specifici strumenti di programmazione negoziata e, in particolare, la lettera e) del suddetto comma, che definisce lo strumento del contratto di programma;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione CIPE 25 febbraio 1994, n. 10, riguardante la disciplina dei contratti di programma;

Vista la deliberazione CIPE 26 luglio 2003, n. 26, concernente le modalità e procedure per la regionalizzazione dei patti territoriali e per il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2003, recante le modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e le disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2004, recante i requisiti e i criteri per l'accesso alla contrattazione programmata;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 10 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2006,

recante i criteri di priorità per l'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi;

Visto il comma 1, dell'articolo 8, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, in materia di accelerazione degli interventi alle imprese che ha disposto, fra l'altro, per i contratti di programma la sospensione sino al 31 dicembre 2006, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 35 del 2005 citato;

Visto il comma 2 del citato articolo 8 del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevede la revoca delle proposte di contratti di programma approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, in assenza del decreto di disciplina dei criteri delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, e il loro riesame sulla base della sospensione disposta dal comma 1 e del decreto di cui al comma 3;

Visto il D.M. del 9 novembre 2006 che ai sensi dell'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destina ulteriori risorse per l'approvazione di nuovi contratti di programma;

Visto il comma 3 del citato articolo 8 del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che determini le intensità massime degli aiuti concedibili, diminuendole in funzione delle risorse effettivamente disponibili;

Considerato che le risorse disponibili per il riesame disposto dal citato articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, relativo alle proposte di contratto di programma approvate con risorse finanziarie specificatamente attribuite alle misure di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ammontano a 450 milioni di euro per effetto dell'attribuzione di 46 milioni di euro derivanti dal D.M. del 9 novembre 2006 sopra citato;

Considerato che il riesame disposto dal citato articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, relativo alle proposte di contratto di programma approvate con risorse finanziarie diverse da quelle specificatamente attribuite alle misure di cui al citato articolo 2, comma

203, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della legge n. 662 del 1996, avverrà sulla base delle risorse già destinate a tali proposte di contratto di programma;

Considerato che detto riesame non è previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 262 del 2006 per le mere proposte programmatiche di contratti di programma;

Considerato che le approvazioni delle proposte di riesame da parte del CIPE devono avvenire entro il 31 dicembre 2006, e cioè entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, da parte della Commissione dell'Unione europea, del regime di aiuto relativo ai contratti di programma;

DECRETA:

Art. 1.

1. Le proposte di contratto di programma revocate dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, elencate nell'allegato al presente decreto, saranno riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico, con esclusione di quelle approvate solo in linea programmatica, sulla base delle norme vigenti per effetto della sospensione, disposta dal comma 1 del citato articolo 8, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché delle disposizioni del presente decreto.

2. Per le proposte di contratto di programma di cui al comma 1 che a seguito del riesame risultino ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico proporrà al CIPE la concessione delle agevolazioni previste per la citata legge n. 488 del 1992 dal decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, applicando la riduzione di cui al comma 3.

3. La riduzione da applicare ai massimali di aiuto dovrà essere tale da consentire, per tutte le iniziative, la stessa intensità di aiuto prevista dalle proposte di contratti di programma deliberati dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 35 del 2005, comprensiva della quota statale, regionale, nonché dell'attualizzazione del

vantaggio connesso con il finanziamento agevolato. In sede di riesame si provvederà a rettificare in diminuzione, ove non corretti, gli importi delle suddette proposte.

4. Le proposte di contratto di programma approvate dal CIPE in linea programmatica saranno riesaminate successivamente all'emanazione delle disposizioni di attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

IL MINISTRO

Firmato Bersani

**PROPOSTE DI CONTRATTI DI PROGRAMMA REVOCATE
AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262**

Proposte integrative di contratti di programma già approvati dal CIPE il 2 dicembre 2005, presentate al CIPE ai sensi della legge n. 80/2005

**ALIMENTA
CONSORZIO AGROINDUSTRIALE AREE SVANTAGGIATE PIEMONTESI
SVILUPPO SICILIA scarl
SVILUPPO AGROINDUSTRIALE PIEMONTESE – Addendum
AGROERICINO
GRUPPO CIT
EUROALLUMINA
CREO**

Nuove proposte di contratti di programma presentate al CIPE ai sensi della legge n. 80/2005

**RIVIERA DEI GELSOMINI
FALCO
ANTICHE TRADIZIONI PUGLIESI
CONSORZIO PICENO CONSIND – Secondo modulo (agroalimentare)
CONSORZIO TURISTICO SICILIANO (CTS)
HYPPONIUM BIO MED
MADE IN ITALY
VIDEOCOLOR
SVILUPPO TURISTICO GOLFO NAPOLI
PICENO CONSIND – Terzo modulo (manifatturiero)
SERRAMARINA - Addendum
STT LA TERRA DEL BENESSERE
CONSORZIO SVILUPPO INTEGRATO SISTEMA AGROINDUSTRIALE PIEMONTESE
INEOS VINYL ITALIA
CONSORZIO AGROALIMENTARE BASSO FERRARESE
CONSORZIO TURISTICO ULIVETI DEL SOLE**

Nuove proposte di contratti di programma presentate al CIPE ai sensi della legge n. 80/2005, da finanziare con risorse diverse da quelle specificatamente attribuite alle misure di cui all'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

ST MICROELECTRONICS
PIAGGIO A.I.

Proposte di contratti di programma presentate al CIPE ai sensi della legge n. 80/2005, approvate in linea programmatica

CONSORZIO PER IL RILANCIO DELLA VALLE DEL BORMIDA
FARO
CALABRIA MARE
SVILUPPO IMPERIA
VILLA GIOIA
CONAFLO